

**Delibera n. 3/2006, Verbale CdA n. 24/06**

Oggetto: Approvazione regolamento Comitato per le Pari Opportunità dell'INAF .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1999;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il Regolamento del personale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTA** la Legge 10 aprile 1991, n. 125 che prevede "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo - donna nel lavoro", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il recente Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.145 di "Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne , per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro";
- RITENUTO** necessario procedere all'approvazione di un regolamento che, in attuazione dell'obbligo di legge, disciplini le modalità di costituzione , il funzionamento e le attribuzioni del Comitato per le Pari Opportunità, con lo scopo di favorire l'uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne nel lavoro ;

- TENUTO CONTO** della preminente rilevanza del principio delle pari opportunità nel processo di integrazione europea e considerato che gli organismi di parità sono meccanismi di sostegno alla realizzazione concreta dell'effettiva valorizzazione delle capacità professionali, in sinergia con le politiche nazionali ed europee;
- TENUTO CONTO** della funzione propositiva e consultiva del Comitato nell'adozione di misure tese a favorire l'effettiva parificazione uomo - donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale;
- TENUTO CONTO** che il regolamento in oggetto è stato sottoposto, per la dovuta informazione preventiva, ad un primo esame delle Organizzazioni Sindacali nella riunione di contrattazione integrativa tenutasi il 22 novembre ultimo scorso presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale;
- VISTO** lo schema di regolamento predisposto dagli uffici di Presidenza dell'INAF;
- CONSIDERATA** la necessità di sottoporre alle OO.SS. la versione definitiva del regolamento di cui alla presente deliberazione;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- di approvare il Regolamento istitutivo del Comitato Pari Opportunità dell'Ente, allegato alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato ai competenti Uffici di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, ivi compreso l'invio del testo alle Organizzazioni Sindacali e al Ministero vigilante per il prescritto controllo.

Roma, lì 14 febbraio 2006

Il Segretario

Il Presidente

INAF



**ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS**

REGOLAMENTO

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Schema di Regolamento istitutivo del Comitato Pari Opportunità

INAF

Istituto Nazionale di Astrofisica

Comitato Pari Opportunità

REGOLAMENTO

Art. 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Il presente regolamento disciplina l'attività, le modalità di costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Comitato per le Pari Opportunità dell'INAF, di seguito denominato CPO, con lo scopo di favorire l'uguaglianza formale e sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure positive tese a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità, in coerenza con gli obiettivi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 2

ISTITUZIONE

1. Il CPO, istituito con Decreto presidenziale, svolge tutte le funzioni attribuitegli da norme di legge, di regolamento o derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca, con competenza generale in relazione alle attività dell'Istituto per le materie ad esso attribuite.
2. Il CPO è istituito presso l'Amministrazione centrale dell'INAF.

Art. 3

COMPOSIZIONE

1. Il CPO è composto, su base paritetica, da quattro membri effettivi e quattro supplenti, designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un numero pari di membri in rappresentanza dell'ente, designati dall'ente medesimo e scelti tra il personale di ricerca, tecnologo, tecnico e amministrativo.
2. La/Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dell'Ente a maggioranza assoluta.
3. La/Il Vice- Presidente e la/il Segretario sono eletti tra i membri effettivi del Comitato con la maggioranza assoluta dei componenti.
4. La/Il Vice – Presidente ha il compito di sostituire la/il Presidente in caso di sua assenza.

5. La/Il Segretario ha funzioni di verbalizzazione e di cura dell'attività istruttoria propedeutica allo svolgimento dei punti posti all'ordine del giorno delle sedute.
6. Il CPO potrà avvalersi, in relazione al grado di specificità e complessità delle diverse materie trattate, di esperti, i quali potranno partecipare alle sedute a titolo consultivo e senza diritto di voto.
7. I membri supplenti partecipano con diritto di voto alle sedute in sostituzione dei membri effettivi che abbiano fatto constare il proprio impedimento. Ove non sostituiscano un componente titolare assente o impossibilitato, i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CPO in seduta plenaria e/o nei gruppi di lavoro senza essere computati nel numero legale per la validità della riunione e senza diritto di voto.
8. I componenti del CPO assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati decaduti dal mandato. In tal caso la/il Presidente del CPO segnalerà le assenze al Presidente dell'INAF ed alle Organizzazioni Sindacali che hanno effettuato le relative nomine, i quali dovranno provvedere alla sostituzione.
9. Nel caso di dimissioni volontarie si procederà con le stesse modalità di cui al comma precedente.
10. I componenti titolari e i componenti supplenti del CPO durano in carica tre anni e cessano dall'incarico allo scadere del triennio. Alla scadenza del mandato possono essere confermati una sola volta. Le funzioni del CPO uscente restano prorogate sino all'insediamento del nuovo.

Art. 4

PRESIDENTE

1. Alla/al Presidente spetta la rappresentanza interna ed esterna del CPO. Inoltre:
 - a) sovrintende all'andamento generale del CPO, ne coordina e promuove le attività e ne convoca e presiede le sedute fissando i punti all'ordine del giorno;
 - b) può promuovere la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro per lo svolgimento di attività di competenza del CPO;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere del CPO e predispone un piano programmatico annuale di attività che dovrà essere approvato nella prima seduta ordinaria del CPO, a maggioranza assoluta dei suoi membri;
 - d) predispone una relazione annuale sull'attività svolta dal CPO e ne cura la comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'INAF ed alle Organizzazioni Sindacali; cura inoltre le relazioni con gli organi dell'INAF e con le stesse Organizzazioni Sindacali.
2. Nell'espletamento di tali attività la /il Presidente si avvale dell'ausilio della/del Segretario del CPO nonché della consulenza e del supporto delle articolazioni dell'Amministrazione Centrale a vario titolo coinvolte.

Art. 5

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Il CPO si riunisce in seduta ordinaria su convocazione della/del Presidente almeno due volte l'anno; esso è altresì convocato quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti effettivi con proposta di ordine del giorno. In caso di necessità e/o urgenza, la

seduta del CPO può essere convocata in seduta straordinaria ad iniziativa della/del Presidente e può svolgersi anche in videoconferenza o in teleconferenza.

2. Le sedute si terranno in orario di servizio nella sede appositamente designata. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica almeno 5 giorni prima e contiene l'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno della successiva riunione viene stabilito al termine di ogni seduta, predisposto dal Presidente o determinato dai componenti che facciano richiesta di convocazione ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'ordine del giorno può essere integrato anche all'inizio della seduta, qualora tutti i componenti siano presenti, ed a maggioranza semplice dei presenti.
4. Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata dalla/dal Segretario; dal verbale devono constare le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse.
5. Il CPO in seduta plenaria:
 - a) redige il piano di lavoro annuale,
 - b) redige annualmente il piano di spesa preventiva e il consuntivo finale,
 - c) intraprende le iniziative conformi al perseguimento dei propri fini istituzionali,
 - d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le proposte di modifica al presente regolamento,
 - e) discute e approva la relazione annuale sull'attività svolta,
 - f) approva il verbale della precedente riunione;

Art. 6

DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni del CPO sono adottate, di norma, a maggioranza dei voti espressi nelle forme di legge, fuorché nei casi in cui il presente regolamento preveda una maggioranza assoluta e/o qualificata.
3. In caso di parità, nelle votazioni in forma palese, prevale il voto della/del Presidente, o, in sua assenza, il voto della/del vice-Presidente.

Art. 7

COMPITI

1. Il CPO svolge tutte le funzioni attribuitegli da norme di legge, di regolamento o derivanti dai CCNL del comparto ed è consultato per tutte le problematiche attinenti, in via diretta o indiretta, questioni di parità o pari opportunità. Le proposte di azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nello sviluppo professionale sono oggetto di contrattazione decentrata nel rispetto della legge 10.4.91 n. 125. Le modalità di attuazione delle suddette misure divengono oggetto di informazione preventiva e di esame, ai sensi dell'art. 61 del Dlgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle procedure individuate dal CCNL del Comparto ricerca.

2. Nell'esercizio del ruolo di studio, di proposizione e di consultazione il CPO inoltre:
 - a) formula piani di Azioni Positive, ai sensi delle leggi n. 903/77, n. 125/1991 e n. 53/2000 a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, e misure atte a consentirne l'effettiva parità;
 - b) esprime parere sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione dell'INAF;
 - c) formula proposte in ordine ai criteri ed alle modalità attinenti le materie relative: all'accesso, alla progressione di carriera, alle figure professionali, all'attribuzione di incarichi e responsabilità, all'assegnazione alle strutture, alla mobilità, alle mansioni, alla formazione ed aggiornamento professionale, agli orari di lavoro del personale, agli orari dei servizi all'utenza, nonché ad ogni altra materia che abbia riflessi sulla qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori;
 - d) promuove iniziative volte a dare attuazione alle normative comunitarie nonché a disposizioni di legge, regolamenti e direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali;
 - e) esamina fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei lavoratori e formula proposte finalizzate al miglioramento della qualità della vita nell'ambiente di lavoro;
 - f) promuove indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'INAF;
 - g) valuta gli effetti delle iniziative assunte dall'INAF in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
 - h) relaziona annualmente agli Organi Direttivi dell'INAF e alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive dei lavoratori dell'Ente rispetto alle tematiche di pari opportunità di cui ai punti precedenti;
 - i) promuove incontri di studio e convegni con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato ha facoltà:
 - a) di formare gruppi di lavoro o distinte sottocommissioni le quali operano autonomamente su argomenti di natura settoriale, in esecuzione e nell'ambito dei programmi e dei fini stabiliti nella seduta plenaria. I predetti gruppi o sottocommissioni dovranno relazionare alla seduta plenaria del CPO in merito alle proposte di lavoro da essi elaborate prima di dar corso alle iniziative conseguenti.
 - b) di promuovere indagini, studi, ricerche, seminari, anche in collaborazione con gli altri Enti, Università, Istituti, Comitati costituiti con analoghe finalità,
 - c) di verificare l'attuazione delle misure e delle azioni promosse in merito ai punti sopra citati.

Art. 8

RAPPORTI CON L'ENTE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Per assolvere i propri fini istituzionali il CPO instaura con l'Ente un rapporto di reciproca collaborazione affinché sia garantito un costante flusso informativo sugli atti, le proposte, l'attuazione di iniziative attinenti la materia delle pari opportunità.

2. Nell' ambito di tale rapporto ed in conformità con quanto previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1993 n. 12 ed al fine di facilitare il CPO nell'adempimento dei compiti di cui al CCNL del Comparto ricerca, saranno forniti dall'Ente i dati statistici sul personale e l'accesso agli atti nel rispetto delle normative vigenti.
3. La richiesta di dati o collaborazioni interne di cui al presente articolo sono effettuate per iscritto al dirigente-responsabile della struttura competente, con il quale il CPO concorda i tempi di risposta.
4. Le decisioni e le deliberazioni del CPO, comunicate a cura della/dell proprio Presidente, costituiscono atto propositivo per l'Ente e per le Organizzazioni sindacali, in sede di contrattazione decentrata, i quali sono tenuti a prenderle in considerazione ed a comunicare al CPO stesso l'accoglimento della proposta o l'eventuale decisione difforme, con le relative motivazioni in forma espressa.
5. Il Comitato verifica lo stato di attuazione delle proprie proposte da parte dell'INAF e delle Organizzazioni Sindacali, attraverso un raffronto tra risultati raggiunti e obiettivi prefissati.

Art. 9

RISORSE

1. L'INAF garantisce gli strumenti necessari al funzionamento del Comitato e una quantità di risorse finanziarie da definirsi annualmente, su proposta del Comitato stesso, e nei limiti delle disponibilità di bilancio. A tal fine è istituito un apposito fondo per le Pari Opportunità nel bilancio annuale dell'INAF oltre agli eventuali mezzi finanziari di provenienza statale o comunitaria.
2. Con riferimento a quanto previsto nell'art. 8 del presente regolamento, il C.P.O. predispone un piano annuale di attività corredato da un preventivo di spesa da presentare alla Direzione Amministrativa.
3. Pur mantenendo completa autonomia per quanto riguarda la determinazione e la priorità delle singole attività che necessitano di finanziamento, il Comitato afferisce per la formalizzazione amministrativa degli atti alla Direzione Amministrativa, a cui inoltrerà le relative richieste corredate dei preventivi di spesa formali e della documentazione di supporto.

Art. 10

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

1. Per favorire la diffusione nell'INAF delle informazioni riguardanti la propria attività, e , più in generale di quelle relative ai temi attinenti la parità, il C.P.O. trasmette la relativa documentazione ad un referente indicato da ciascuna Struttura Scientifica, Amministrativa o Tecnologica, che ne cura sia la raccolta che la pubblicità.
2. L'INAF, al fine di consentire l'espletamento delle attività di competenza del Comitato, garantisce l'accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione che dovesse risultare

all'uopo necessaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela del diritto alla riservatezza.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Eventuali proposte di modifica al presente regolamento da parte del CPO devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei componenti effettivi e seguiranno il successivo iter di legge previsto per le modifiche ai regolamenti dell'Ente.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.